

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

134.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Savino Nicola (gruppo PSI)	4
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	4
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori Murmura ed altri: Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (6294)	3	Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 (5948)	5
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) <i>Relatore</i>	3, 4	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5, 6
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	4	Bruni Giovanni (gruppo repubblicano)	6
Casati Francesco (gruppo DC)	4	Casati Francesco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5, 6
		Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	6
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		Armellin ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato (5778)	6

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1992

PAG.	PAG.
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> (gruppo PSI), <i>Relatore</i> 6, 7, 8	Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Astori Gianfranco <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> 7, 8	Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (2690) 11
Cordati Rosaia Luigia (gruppo comunista-PDS) 7	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> (gruppo PSI), <i>Relatore</i> 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> 12, 14, 15 19, 20, 21, 22, 23
Matulli ed altri: Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblico di educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Firenze (5849) 9	Bruni Giovanni (gruppo repubblicano) 23
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> (gruppo PSI), <i>Relatore</i> 9, 10, 11	Matulli Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i> 12
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> 9, 10	Monaci Alberto (gruppo DC) 23
Bruni Giovanni (gruppo repubblicano) 9	Nerli Francesco (gruppo comunista-PDS) 23
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS) 11	Savino Nicola (gruppo PSI) 23
	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS) 23
	Votazioni nominali:
	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> 5, 8, 11, 24

La seduta comincia alle 15.

NICOLA SAVINO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Scotti Virginio è sostituito dal deputato Cellini.

Discussione della proposta di legge senatori Murmura ed altri: Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (6294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Murmura, Ulianich e Agnelli Arduino: « Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 gennaio 1992.

Comunico che le Commissioni I, V e XI hanno espresso, in data 22 gennaio 1992, parere favorevole sul provvedimento al nostro esame.

In assenza del relatore riferirò io stesso sulla proposta di legge n. 6294.

Tale provvedimento, trasmessoci dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge n. 394 del 1967, disciplinante la Scuola archeologica italiana in Atene. In particolare, si prevede che la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto di impiego del personale medesimo saranno oggetto di un regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.

Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame prevede che il direttore della Scuola possa comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. Il comando o l'aspettativa potranno avere durata triennale ed essere riconfermati.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 6294 stabilisce poi che, in conseguenza delle modifiche normative nel frattempo intervenute, nella legge n. 118 del 1987 le parole « Ministro della pubblica istruzione e Ministero della pubblica istruzione » siano sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica » e « Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

Il medesimo articolo 2 prevede infine l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 7 della legge n. 118, con il quale si stabilisce che il direttore della

Scuola possa designare, fra i docenti della Scuola ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

In considerazione della rilevanza della proposta di legge n. 6294, ne raccomando alla Commissione la rapida approvazione.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Concordo con il relatore in merito all'opportunità di addivenire quanto prima all'approvazione del provvedimento al nostro esame, che risolve questioni inerenti al funzionamento della Scuola archeologica italiana in Atene, uno dei più prestigiosi istituti esistenti all'estero, la cui fama e la cui produzione scientifica sono sicuramente note a questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista-PDS condivide la valutazione del relatore in ordine all'opportunità di giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

NICOLA SAVINO. Il gruppo socialista esprime il proprio consenso alla richiesta del relatore di giungere ad una tempestiva approvazione del provvedimento.

FRANCESCO CASATI. Il gruppo democristiano si associa a sua volta alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avendo relatore e Governo rinunciato alla replica, passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di ammini-

strazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

2. Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potrà essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministro della pubblica istruzione » e « Ministero della pubblica istruzione », ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle altre: « Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica » e « Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ».
(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 6294.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Murmura ed altri: « Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (6294):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amodeo, Aniasi, Bernocco Garzanti, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Cellini, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Nicolini, Pinto Renda, Pisicchio, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a

preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 (5948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 ».

Il relatore, onorevole Casati, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dal ministro Misasi reca « Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 ».

Vorrei illustrare l'antefatto che ha determinato la formalizzazione del progetto di legge n. 5948: in occasione della prova scritta del concorso per titoli ed esami a 149 posti di preside di scuola media, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 — svoltosi il giorno 15 novembre 1990 presso l'hotel Ergife di Roma — in due delle sette aule di esame nelle quali erano stati distribuiti i 5.548 partecipanti si è registrata una contestazione piuttosto violenta da parte di taluni concorrenti che determinava l'impossibilità di svolgimento delle prove.

Mentre la prova d'esame ha avuto regolarmente corso per 3.177 concorrenti assegnati in cinque aule, nelle altre due i restanti 2.371 candidati non hanno potuto, di fatto, sostenere la prova. Il Ministero della pubblica istruzione ha interpellato il Consiglio di Stato, la cui II sezione ha indicato la necessità di procedere all'annullamento parziale delle prove, relativamente alle due sedi interessate all'accaduto, non potendosi la questione sanare in via amministrativa e dovendosi perciò procedere legislativamente. Di qui la presentazione del disegno di legge in oggetto da parte del ministro Misasi.

In sostanza, con l'articolo unico del provvedimento in questione, si sancisce

che nell'ambito della stessa procedura concorsuale ed al fine della formulazione di un'unica graduatoria è consentita la rinnovazione della prova scritta del concorso a preside di scuola media, relativamente ai candidati presenti nelle due aule interessate agli episodi d'intemperanza.

Sulla base di tali motivazioni, auspico la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. Vorrei sapere dal relatore se risulti che i tumulti siano dovuti al sospetto, nutrito da alcuni candidati, che taluni concorrenti conoscessero il tema d'esame.

FRANCESCO CASATI, Relatore. Né a me, né dagli atti ufficiali presentati dal Governo e recepiti dalla II sezione del Consiglio di Stato, che ha emesso il parere, risulta ciò.

SERGIO SOAVE. Poiché stando alle notizie diffuse dagli organi di stampa la prova non si è potuta svolgere in relazione alle vibrante proteste e denunce di alcuni candidati, secondo i quali taluni concorrenti erano a conoscenza delle prove di esame, sarebbe stato più corretto procedere al rinnovo totale del concorso. Non si può escludere che anche nelle aule in cui non si è registrata alcuna protesta, qualche candidato conoscesse le prove d'esame. Per tali motivi preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS sul provvedimento.

GIOVANNI BRUNI. Anche il gruppo repubblicano perviene alle conclusioni testé manifestate dall'onorevole Soave. Non mi sento di sostenere che qualcuno conoscesse la prova, perché sarei passibile di un'accusa di calunnia, tuttavia non è possibile che persone così mature assumano certi comportamenti.

Ribadisco, pertanto, che il gruppo repubblicano si asterrà dal votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare e non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Armellin ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato (5778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Armellin, Amalfitano, Anselmi, Antonucci, Balestracci, Battaglia Pietro, Bertoli, Biasci, Bonsignore, Borri, Bortolami, Bortolani, Brunetto, Caccia, Cafarelli, Caroli, Carrara, Carrus, Casati, Casini Carlo, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Ciaffi, Ciliberti, Dal Castello, D'Angelo, Degennaro, Farace, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Fiori, Fronza Crepaz, Fumagalli Carulli, Gelpi, Lamorte, Latteri, Loiero, Lusetti, Mancini Vincenzo, Manfredi, Matulli, Meleleo, Monaci, Mazzuconi, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Patria, Perani, Perrone, Piccirillo, Piccoli, Portatadino, Rabino, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi di Montelera, Russo Ferdinando, Sanese, Saretta, Sarti, Savio, Silvestri, Sinesio, Spina, Stegagnini, Tassone, Tealdi, Torchio, Urso e Vairo: « Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato ».

Comunico che le Commissioni I e XII hanno espresso, in data odierna, parere favorele sul provvedimento al nostro esame e che la V Commissione, in data 17 gennaio 1992, ha espresso « parere favorevole a condizione che all'articolo 1 il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana

ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato, il contributo di lire 2 miliardi annui aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge 22 ottobre 1990, n. 312;

all'articolo 2 il comma 1 sia sostituito dal seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo statale all'Unione italiana ciechi", con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato ».

Illustrerò io stesso il provvedimento in sostituzione del relatore.

L'articolo 1 della proposta di legge n. 5778 prevede che il contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato, di cui alla legge 22 ottobre 1990, venga elevato a 2 miliardi e 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

L'articolo 2 del provvedimento in esame disciplina invece le modalità della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo e stabilisce che il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che il contributo annuo aggiuntivo sia ridotto a 2 miliardi annui e venga erogato per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, laddove il testo al nostro esame contempla anche il 1991. In considerazione del valore e del rilievo sociale della proposta di legge n. 5778, ne raccomando alla Commissione la sollecita approvazione.

Avverto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGIA CORDATI ROSAIA. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento al nostro esame, che rappresenta una normativa importante. Debbo peraltro esprimere perplessità in ordine alla riduzione della copertura finanziaria richiesta dalla Commissione bilancio e constatare che le economie che vengono attuate sono sempre a sproposito. Gli stanziamenti previsti dal testo al nostro esame hanno uno scopo altamente civile e ritengo che ridurli sia quanto mai inopportuno. Vorrei, quindi, che si valutasse la possibilità di mantenere inalterata la previsione originale per evitare il rischio che il fine che ci si prefigge di conseguire venga vanificato dalla mancanza di fondi, in quanto ritengo che lo stanziamento previsto dal testo al nostro esame abbia la sua ragione di essere.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni dell'onorevole Cordati Rosaia. Ritengo tuttavia che, per consentire un rapido varo della legge, non ci si possa che adeguare al parere espresso dalla V Commissione.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avendo il relatore rinunciato alla replica, do la parola al rappresentante del Governo.

GIANFRANCO ASTORI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato, di cui alla legge 22 ottobre 1990, n. 312,

è elevato a lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento volto ad ottemperare alla prima delle condizioni espresse nel parere della Commissione del bilancio:

Sostituire l'articolo 1 col seguente:

ART. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il centro nazionale del libro parlato, il contributo di lire 2 miliardi annui aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge 22 ottobre 1990, n. 312.

1.1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1 interamente espressivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento volto ad ottemperare alla seconda delle condizioni poste nel parere della Commissione bilancio:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributo statale all'unione italiana ciechi », con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato.

2.1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata. *(È approvato)*.

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5778. *(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Armellin ed altri:
« Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato » (5778):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amodeo, Aniasi, Bernocco Garzanti, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Cellini, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Nicolini, Pinto Renda, Pisicchio, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Discussione della proposta di legge Matulli ed altri: Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblico di educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Firenze (5849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Matulli, Gabbuggiani, Colzi, Casini Carlo, Stegagnini, Pallanti e Bisagno: « Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblico di educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Firenze ».

Comunico che la I Commissione ha espresso, in data 23 dicembre 1991, il seguente parere:

« NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* della proposta di legge n. 5849 e degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in data 19 dicembre 1991 ».

Comunico inoltre che la V Commissione ha adottato, in data 16 gennaio 1992, parere favorevole sul provvedimento in esame.

In qualità di relatore, mi limito a fare riferimento a quanto già osservato in sede referente, raccomandando una rapida approvazione della proposta di legge al nostro esame, nonché degli emendamenti presentati - sempre nel corso della discussione del provvedimento in sede referente - nella seduta del 19 dicembre 1991.

GIANFRANCO ASTORI *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Mi associo alle osservazioni del presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI BRUNI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avendo il relatore ed il Governo rinunciato alla replica, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 6 ottobre 1867 e successivo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 236 del 18 febbraio 1970, è estinto.

2. Il patrimonio mobiliare e immobiliare del Conservatorio di cui al comma 1 è assegnato in proprietà al comune di

Firenze che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del Conservatorio stesso.

3. Alle operazioni di consegna al comune di Firenze provvede il commissario straordinario del Conservatorio con l'intervento del provveditore agli studi.

4. Il patrimonio del conservatorio deve essere utilizzato dal comune per fini di istruzione e culturali.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, disciplinato dallo Statuto approvato con regio decreto 6 ottobre 1867, è estinto.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della persente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto, previa acquisizione dell'assenso dell'Università degli studi di Firenze, ad assegnare in proprietà il patrimonio mobiliare e immobiliare del Conservatorio alla medesima università che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del Conservatorio. Deve essere in ogni caso garantita, successivamente all'assegnazione dei beni del Conservatorio all'Università, la continuazione dell'attività delle scuole già dipendenti dal Conservatorio ed attualmente funzionanti nonché la utilizzazione del personale dipendente nel rispetto delle finalità statutarie dell'istituto estinto.

3. Per la definizione del contenuto del decreto di cui al comma precedente il Ministro della pubblica istruzione e l'Università degli studi di Firenze possono concludere un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1.1.

Seppia, Matulli, Poli Bortone,
Soave, Bruni Giovanni,
Guerzoni, Ceruti, Casati.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.*

Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'assegnazione di cui alla presente legge e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. L'assegnazione di cui al comma 2 del precedente articolo e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.

2.1.

Seppia, Matulli, Poli Bortone,
Soave, Bruni Giovanni,
Guerzoni, Ceruti, Casati.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

L'onorevole Matulli ha presentato, favorevole il Governo, il seguente emendamento al titolo della proposta di legge:

Sostituire le parole al comune di Firenze, con le seguenti alla Università degli studi di Firenze.

Tit. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO SOAVE. Debbo esprimere il mio consenso al contenuto del provvedimento che appare quanto mai opportuno e provvido.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5849.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Matulli ed altri: « Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblico di educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Firenze » con il seguente nuovo titolo: « Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblico di educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio alla Università degli studi di Firenze » (5849):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amodeo, Aniasi, Bernocco Garzanti, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Ca-

sati, Cellini, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Nicolini, Pinto Renda, Pisicchio, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Discussione della proposta di legge Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (2690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Seppia, Nerli, Monaci, Serafini Anna Maria, Minucci, Violante e Quercini: « Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena ».

Comunico che la I Commissione si è pronunciata, in data 14 gennaio 1992, per il nulla osta all'ulteriore iter della proposta di legge; comunico inoltre che la V Commissione ha adottato, in data 9 gennaio 1992, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 13 al comma 1, sia soppresso il secondo periodo e sia altresì soppresso il comma 2.

all'articolo 14 i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

« 1. Per provvedere agli interventi della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per gli anni dal 1992 al 1997 di cui 10 miliardi nel 1992 e 20 miliardi in ciascuno degli anni 1993 e 1994, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni 1995-1997 l'ammontare della spesa annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 468

del 1978. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli anni successivi.

2. All'onere derivante dal comma 1 negli anni 1992, 1993 e 1994, pari a lire 10 miliardi nel 1992 e a lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992 utilizzando l'accantonamento « Rifiinanziamento della legge speciale per Siena;

l'articolo 16 sia soppresso ».

Avverto inoltre che la V Commissione ha adottato, in data 22 gennaio 1992, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi il 22 gennaio 1992 ».

La VI Commissione ha adottato, in data 21 gennaio 1992, la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso l'articolo 16 ».

Infine, la VIII Commissione ha adottato, in data 14 gennaio 1992, la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE ».

L'onorevole Matulli ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE MATULLI, *Relatore*. L'esame della proposta di legge n. 2690 è già stato affrontato da questa Commissione in sede referente. Mi limito, pertanto, a raccomandare una rapida approvazione del provvedimento integrato dagli emendamenti presentati nella seduta di

ieri e da altri, di carattere meramente tecnico, di cui preannuncio la presentazione.

Riepilogo brevemente i contenuti degli emendamenti proposti. Con l'emendamento 3.1 si prevede che l'esecuzione di determinati lavori, previsti dalla lettera b) dell'articolo 3, vengano effettuati « d'intesa » anziché « sentita » la competente sovrintendenza per i lavori ambientali e architettonici.

L'emendamento 4.1 prevede che gli interventi, di cui al provvedimento al nostro esame, da effettuare a totale carico dello Stato avvengano d'intesa con gli organi periferici dello stesso, anziché essere concordati con gli organi in questione, così come previsto nel testo originario.

Con l'emendamento 11.1 si prevede che l'assegnazione dei finanziamenti sia disposta con decreto annuale adottato dal ministro per i beni culturali ed ambientali (a differenza di quanto previsto dal vecchio testo che attribuiva tale possibilità ai Ministero dei lavori pubblici e del tesoro), a seguito dell'approvazione del programma annuale degli interventi da parte del consiglio comunale.

Con il successivo emendamento 11.2 ho inteso specificare, al comma 4, che il decreto è emanato dal ministro del tesoro.

La proposta emendativa 12.1 si prefigge lo scopo di chiarire che per gli edifici di interesse storico-artistico il contributo è erogato dietro approvazione del collaudo delle opere da parte del competente soprintendente, mentre la soppressione del secondo periodo dei commi 1 e 2, oggetto degli emendamenti 13.1 e 13.2, tende ad ottemperare alle prime due condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio. Allo stesso modo, l'emendamento 15.1, tendente ad eliminare l'articolo 15, ed il 16.1, volto a sopprimere l'articolo 16, sono stati da me formalizzati in ossequio, rispettivamente, ad una richiesta del Governo e ad una condizione espressa dalla V Commissione.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*.

Il Governo condivide il contenuto degli emendamenti migliorativi di un testo, il cui primo firmatario è il presidente Sappia, che riconduce a sistema gli interventi recati dal provvedimento in oggetto volto a tutelare i caratteri ambientali, architettonici ed artistici della città di Siena. La nostra Commissione ha approvato ieri, in sede legislativa, il provvedimento generale in materia dei beni culturali ed il testo in oggetto rappresenta, lo ribadisco, un miglioramento rispetto a quelle norme.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Lo Stato interviene, a norma della presente legge, per la tutela e la salvaguardia del carattere monumentale, storico, artistico, urbanistico e paesistico della città di Siena, nonché per il risanamento, il restauro, il recupero, il consolidamento ed il miglioramento delle condizioni antisismiche del patrimonio edilizio ed architettonico esistente, anche allo scopo di incentivarne l'uso abitativo e di favorire l'insediamento delle imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali.

2. Le opere relative sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade, di enti non economici e di privati che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Opere a totale carico dello Stato).

1. Sono eseguite a totale carico dello Stato le opere di consolidamento, restauro e risanamento riguardanti:

a) edifici ed opere d'arte relative, di proprietà dello Stato, del comune e di enti non economici, che rivestano particolari caratteri storici, artistici e monumentali;

b) il duomo e gli edifici annessi;

c) le chiese monumentali;

d) strutture varie necessarie per un corretto restauro urbanistico ivi compresi i vicoli;

e) le progettazioni tecniche necessarie per un corretto restauro urbanistico.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Opere ammesse alle agevolazioni).

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge riguardano:

a) lavori di recupero, di ristrutturazione funzionale, di consolidamento statico, di risanamento igienico-sanitario, di ripristino estetico-ambientale ed opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli immobili o vicoli di iniziativa pubblica ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo viene corrisposto al comune, in conto capitale, nella misura del 50 per cento dell'ammontare della spesa per la realizzazione di opere e nella misura del 100 per cento per le acquisizioni ed espropriazioni necessarie alla realizzazione dei piani. La Cassa depositi e prestiti, attraverso decreto del Ministro del tesoro e a seguito di deliberazione del consiglio comunale, è autorizzata a concedere al comune mutui garantiti dallo Stato per capitale ed interessi, con ammortamenti

in 35 anni, al tasso vigente al momento della concessione, per la parte della spesa corrispondente al 50 per cento non coperta da contributo dello Stato;

b) lavori di consolidamento, restauro e sistemazione di edifici e di porzioni immobiliari aventi interesse storico, artistico e monumentale notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore generale, di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati. Ai proprietari viene corrisposto un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento dell'ammontare della spesa, elevabile fino al 75 per cento, quando ne beneficiano le storiche contrade o quando il consiglio comunale riconosca la particolare delicatezza e onerosità delle opere o quando tale spesa è destinata al consolidamento, restauro e sistemazione di edifici destinati ad uso abitativo o a locali dove vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio. I lavori di cui alla presente lettera b) possono essere eseguiti per iniziativa dei proprietari, ovvero direttamente dal comune in caso di inerzia dei proprietari, sempre che tali lavori siano dichiarati necessari dal sindaco, sentita la competente soprintendenza per i lavori ambientali e architettonici;

c) lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati cittadini e delle storiche contrade, compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore generale. Il contributo è del 30 per cento sull'ammontare della spesa ed è concessa facoltà di contrarre per il residuo un mutuo per un importo non superiore al 75 per cento ad un tasso ridotto del 5 per cento rispetto a quello corrente nel settore del credito fondiario al momento della concessione, con ammortamenti in 25 anni. Tale contributo è elevato al 40 per cento dell'ammontare della spesa ed è concessa la facoltà di contrarre per il residuo un

mutuo per un importo non superiore all'80 per cento al tasso di cui sopra, quando esso è destinato al recupero, all'adeguamento funzionale e statico, al risanamento igienico-sanitario e al ripristino estetico-ambientale di edifici destinati ad uso abitativo o di locali in cui vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio. Qualora l'intervento venga attuato nell'ambito di piani di recupero di iniziativa privata, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e esso richieda opere relative alle strutture portanti dell'edificio, tale contributo può essere elevato al 40 per cento e l'ammontare massimo del mutuo all'80 per cento. Se l'intervento è effettuato dalle storiche contrade il contributo è del 50 per cento e l'ammontare massimo del mutuo del 50 per cento dal residuo. Qualora l'intervento delle contrade sia effettuato su un intero edificio ed esse intendano acquisire la proprietà di alcune o di tutte le unità immobiliari, per l'acquisto delle stesse è concesso un contributo pari al 70 per cento del valore determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole sentita la con le seguenti d'intesa con la.

3.1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Programmazione degli interventi).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tramite il programma annuale deliberato dal consiglio comunale entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. È altresì facoltà del consiglio comunale predisporre un programma quadro triennale riferito agli interventi di iniziativa pubblica, aggiornabile di anno in anno.

3. Nel programma annuale di cui al comma 1 sono individuati:

a) gli interventi da effettuare a totale carico dello Stato concordati con gli organi periferici dello stesso;

b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati;

d) gli interventi di cui alla lettera c) che siano stati dichiarati necessari dal sindaco;

e) gli interventi di recupero, adeguamento, risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati cittadini e contrade, o di acquisizione di porzioni immobiliari da parte delle contrade;

f) gli interventi per la sistemazione temporanea di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.

4. Ai fini della predisposizione del programma annuale si osservano le seguenti scadenze:

a) entro il 30 novembre il sindaco, sentiti il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il soprintendente per i beni artistici e storici e il provveditore regionale alle opere pubbliche per

la Toscana, individua i lavori da effettuare a totale carico dello Stato;

b) entro il 31 dicembre le contrade, gli enti non economici e i privati presentano le domande di finanziamento per i lavori di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3;

c) entro il 31 dicembre la giunta comunale individua i lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 3, che devono essere dichiarati necessari dal sindaco.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole concordato con gli con le seguenti d'intesa con gli.

4.1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Progettazione ed esecuzione delle opere a carico dello Stato).

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere a totale carico dello Stato sono effettuate direttamente dall'ente proprietario o dall'organo gestionale dell'immobile interessato all'intervento.

(È approvato).

ART. 6.

(Lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse storico, artistico e monumentale).

1. Nel caso di edifici di interesse storico, artistico e monumentale notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati, per i quali si ravvisi la necessità di lavori di restauro, consolidamento e sistemazione, il sindaco emette una ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine fissato, ad eseguire i lavori in questione.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla esecuzione delle opere.

3. L'immobile viene restituito al rispettivo proprietario al termine dei lavori e previa stipulazione della convenzione di cui all'articolo 9.

4. Qualora il proprietario non intenda stipulare la convenzione di cui al comma 3 o rimborsare le spese sostenute, il comune provvede ad espropriare l'immobile. L'indennizzo è determinato secondo le modalità della legislazione vigente, con valore riferito alle condizioni dell'immobile precedentemente all'intervento.

(È approvato).

ART. 7.

(Piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica).

1. I piani particolareggiati e i piani di recupero di iniziativa pubblica nonché gli interventi previsti dall'articolo 2, sono approvati dal consiglio comunale secondo le modalità delle leggi vigenti.

2. Sono altresì approvati dal consiglio comunale i progetti esecutivi relativi agli interventi ivi compresi, sia riferiti agli edifici che alle opere di urbanizzazione.

3. Ai fini dell'esecuzione dei lavori previsti, il comune provvede ad acquisire la disponibilità delle aree e degli edifici

relativi mediante occupazione temporanea, che viene disposta dal consiglio comunale e che può protrarsi per tutto il tempo necessario a portare a compimento gli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.

4. In presenza di aree od edifici destinati, a seguito dell'intervento, ad una funzione pubblica, il comune può procedere alla espropriazione, secondo le modalità di cui alla legislazione vigente; può altresì acquisire gli immobili o le porzioni di essi di cui i proprietari siano disponibili ad effettuare la vendita.

5. Il comune ha, altresì, facoltà di procedere all'esproprio, nei casi in cui gli interventi previsti nell'ambito dei singoli edifici comportino modificazioni nella situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti, al momento dell'approvazione del progetto e sempre che i proprietari, che risultino tali alla stessa data, non raggiungano un accordo per l'attribuzione delle nuove unità entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto consiliare di approvazione del progetto esecutivo delle opere. I proprietari adottano la predetta deliberazione a maggioranza semplice.

6. Nel caso in cui il progetto approvato comporti un aumento del numero degli alloggi esistenti nell'edificio, gli alloggi eccedenti quelli preesistenti divengono di proprietà del comune e ai precedenti proprietari viene corrisposta una indennità pari al valore della porzione immobiliare sottratta per l'attuazione dell'intervento.

7. Qualora per motivi igienico-funzionali fosse necessaria una riduzione del numero degli alloggi, ai proprietari spetta un indennizzo pari al valore della porzione immobiliare sottratta per l'attuazione dell'intervento. Tale indennizzo viene erogato dal comune, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari, la cui porzione immobiliare risulta accresciuta dalla riduzione del numero degli alloggi.

8. I proprietari e chiunque altro abbia la residenza nella porzione immobiliare soppressa ai sensi del comma 7 hanno

diritto all'assegnazione, alle condizioni previste dalla legge, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sempre che siano in possesso dei requisiti necessari.

9. Dopo l'esecuzione dei lavori gli immobili non espropriati o acquisiti al patrimonio comunale sono restituiti ai singoli proprietari previa stipula di apposita convenzione. Qualora dopo 90 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione, il proprietario non provveda alla firma della stessa, la porzione immobiliare relativa è acquisita al patrimonio comunale ed al proprietario è corrisposta una indennità pari al valore che l'immobile aveva prima che fosse effettuato l'intervento di cui al presente articolo.

10. Gli edifici acquisiti o espropriati ai sensi del presente articolo passano al patrimonio indisponibile del comune che li utilizza, nel caso di destinazione ad uso abitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica con priorità di assegnazione alle famiglie residenti precedentemente all'intervento di cui al presente articolo, sempre che siano in possesso dei necessari requisiti.

(È approvato).

ART. 8.

(Interventi su edifici di proprietà di privati e di contrade).

1. I progetti esecutivi relativi agli interventi di cui all'articolo 3 sono approvati dagli organi amministrativi competenti.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui alla presente legge, i proprietari degli immobili interessati presentano domanda al sindaco, entro i termini di cui all'articolo 4.

3. La giunta comunale, secondo criteri appositamente e preventivamente determinati, redige una graduatoria delle domande pervenute ed ammissibili.

4. Il consiglio comunale delibera l'elenco delle domande ammesse a contributo, tenuto conto delle disponibilità di cui all'articolo 14.

5. Il contributo può essere revocato:

a) per rinuncia del beneficiario;

b) per il mancato inizio dei lavori entro 6 mesi dal rilascio della concessione edilizia, salva proroga, da rilasciare per comprovati motivi di necessità.

6. La sistemazione degli inquilini, residenti negli immobili oggetto dell'intervento di recupero, è di norma a carico dei proprietari, salvo quanto previsto all'articolo 10.

(È approvato).

ART. 9.

(Obblighi per i beneficiari degli interventi).

1. La concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, a favore di contrade, di enti non economici e di privati, è subordinata alla stipula di una convenzione tra questi ultimi ed il comune, da trascrivere nei registri immobiliari e in virtù della quale il proprietario si impegna a:

a) vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni d'uso previste nel progetto ammesso a contributo e a non richiedere mutamenti di tale destinazione per un periodo di almeno 25 anni dalla conclusione dei lavori;

b) utilizzare direttamente l'immobile o locarlo entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo l'utilizzazione deve essere comprovata con l'assunzione nelle stesse della residenza anagrafica della famiglia del proprietario, o di altra famiglia in rapporto di locazione o comodato e il cui relativo contratto sia registrato all'ufficio del registro;

c) non cedere per atto tra vivi a terzi l'immobile prima di 10 anni dalla ultimazione dei lavori. Qualora il beneficiario intenda alienare l'immobile prima di tale termine, è obbligato a cederlo all'eventuale locatario, al comune o alle storiche contrade ad un prezzo predeter-

minato dalla convenzione. In ogni caso, anche in caso di alienazione successiva al termine di dieci anni, hanno diritto di prelazione l'eventuale locatario, il comune e le storiche contrade.

2. Il proprietario è tenuto a:

a) restituire, qualora non vengano rispettati in tutto o in parte gli impegni di cui al presente articolo, entro tre mesi dall'accertamento della violazione, in unica soluzione, il contributo ricevuto in conto capitale ed estinguere nello stesso termine il mutuo contratto, restituendo l'intera somma comprensiva degli interessi, con esclusione del beneficio della riduzione del tasso anche per il periodo già goduto;

b) corrispondere, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera a), una maggiorazione pari agli interessi legali maturati nel periodo di beneficio del contributo.

3. Ai proprietari di immobili oggetto di intervento nell'ambito di piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica è, altresì, richiesto di assumere l'impegno a rimborsare, in 25 annualità, senza interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa l'eventuale indennità di espropriazione e detratto il contributo dello Stato. Qualora il proprietario non intenda stipulare la predetta convenzione, il comune procede all'espropriazione dell'immobile e la relativa indennità è calcolata facendo riferimento al valore precedente all'effettuazione dell'intervento.

4. Gli obblighi della convenzione vincolano il firmatario della stessa e tutti coloro a cui l'immobile venga trasferito, a qualsiasi titolo, nel periodo di 25 anni dalla conclusione dei lavori.

(È approvato).

ART. 10.

(Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento).

1. Il comune può provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad inter-

venti di recupero nell'ambito dei piani di iniziativa pubblica, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare.

2. A tale scopo viene utilizzato il patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75. La costruzione o l'acquisto di ulteriori edifici da destinare a tale scopo è agevolata tramite la concessione a favore del comune di Siena, da parte della Cassa depositi e prestiti, di mutui trentacinquennali al tasso corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente al reperimento di una sistemazione temporanea, può essere loro concesso per tutto il periodo della durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di affitto, determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, dell'alloggio sottoposto all'intervento e quello dell'alloggio reperito, purché corrispondente alle necessità del nucleo familiare.

4. Gli alloggi costruiti o acquisiti, ai sensi del presente articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del comune. La riserva di destinazione ad alloggio temporaneo per residenti in edifici sottoposti a risanamento può essere, con atto della giunta comunale, temporaneamente e per comprovate necessità, trasferita dagli edifici in questione ad altri sempre di proprietà comunale, purché il numero di abitazioni destinate allo scopo rimanga inalterato.

5. Qualora una quota degli alloggi regolati dal presente articolo risulti disponibile, essi possono essere messi a disposizione anche per le famiglie residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 il proprietario deve impegnarsi, con la convenzione di cui all'articolo 9, a corrispondere al comune il canone di locazione, secondo la citata legge n. 392 del 1978, per tutta la durata dell'utilizzazione dell'alloggio, nonché a renderlo libero non

appena ultimati i lavori. Qualora l'utilizzazione riguardi le famiglie residenti nell'immobile oggetto dell'intervento, il canone, determinato sempre secondo i criteri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 viene corrisposto direttamente da queste ultime al comune. In tal caso, tuttavia, la conclusione del contratto con le famiglie residenti è subordinata all'esibizione da parte del proprietario del contratto di locazione, regolarmente registrato, con il quale ne garantisce la reimmissione nell'alloggio sottoposto ad intervento di recupero al termine dello svolgimento dei lavori.

7. La riserva sugli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente articolo può essere revocata solo con provvedimento motivato dal consiglio comunale, qualora vengano meno le necessità per le quali tali alloggi sono stati realizzati. In tal caso essi sono utilizzati secondo la vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. Le assegnazioni di alloggi temporanei e la concessione dei contributi per le famiglie che provvedono autonomamente al reperimento di alloggi temporanei, sono deliberati dalla giunta municipale, sulla base di apposito regolamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11

(Assegnazione dei finanziamenti).

1. L'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge è disposta con decreto annuale adottato dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro, a seguito dell'approvazione del programma annuale degli interventi da parte del consiglio comunale.

2. L'assegnazione dei finanziamenti per le opere a totale carico dello Stato avviene a favore dell'ente proprietario o dell'ente gestionale dell'immobile interessato all'intervento.

3. L'assegnazione dei finanziamenti per i contributi di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 10 avviene a favore del comune.

4. Con il medesimo decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a favore dell'amministrazione comunale.

5: L'erogazione dei finanziamenti al comune avviene contestualmente al versamento delle quote trimestrali dei trasferimenti del bilancio dello Stato.

6. Tutti i finanziamenti assegnati al comune sono iscritti al bilancio dello stesso.

7. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge è disposta con decreto annuale adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali a seguito dell'approvazione del programma annuale degli interventi da parte del consiglio comunale.

11. 1.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole il medesimo decreto con le seguenti decreto del Ministro del tesoro.

11. 2.

Il Relatore.

Considerati i contenuti e la portata di tali emendamenti, essi non necessitano dell'acquisizione di un previo parere.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Erogazione dei contributi ai beneficiari).

1. Il versamento dei contributi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, realizzate da privati, da storiche contrade o da enti non economici, è effettuato dal comune per stati di avanzamento, previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti in conformità dei progetti ammessi a finanziamento. Eventuali variazioni, che comportino una modifica della spesa ammessa a contributo, devono essere approvate dal consiglio comunale.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 6 il comune incamera il contributo relativo e provvede alle opere mediante occupazione temporanea dell'immobile, riservandosi di restituirlo previa stipula della convenzione di cui all'articolo 9.

3. Per la concessione dei mutui di cui alla lettera c) dell'articolo 3, il comune provvede alla stipula di apposita convenzione con istituti bancari abilitati all'esercizio del credito fondiario, con la quale sono determinate le modalità di erogazione del contributo per la riduzione del tasso di interesse.

4. Per la erogazione dei contributi per l'acquisto di porzioni immobiliari da parte delle contrade, il comune provvede entro sei mesi dalla stipula del contratto di acquisto.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli edifici di interesse storico-artistico il contributo è erogato dietro approvazione del collaudo delle opere da parte del competente soprintendente.

12.1.

GIANFRANCO ASTORI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Gestione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare).

1. Al fine di potenziare gli spazi di ricezione dei mezzi di trasporto privati nell'ambito del tessuto urbano, e, in particolare dell'ambiente storico-artistico-ambientale, il comune di Siena può promuovere e partecipare alla costituzione di apposite società per azioni aventi per scopo sociale la costruzione e la gestione di dette infrastrutture. A tale fine è assegnato al comune di Siena un contributo pari ad un limite di impegno decennale di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo per gli anni 1990, 1991

e 1992, valutato in lire un miliardo per il 1990, 2 miliardi per il 1991, 3 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, alla voce « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Il comune può, anche utilizzando i fondi di cui della presente legge, costituire società miste pubblico-private, per la gestione del patrimonio immobiliare.

A tale articolo il relatore ha presentato i seguenti emendamenti volti ad ottemperare alle prime due condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio:

All'articolo 13, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13. 1.

Il Relatore.

All'articolo 13, sopprimere il comma 2.

13. 2.

Il Relatore.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 13.1 e 13.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Finanziamenti).

1. Per provvedere agli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per gli anni dal 1990 al 1999, di cui dieci per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli anni successivi.

2. All'onere derivante dal comma 1, per gli anni 1990, 1991 e 1992, stimato in lire dieci miliardi per ciascun anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole da 100 miliardi fino a 1992 con le seguenti 10 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994.

14. 1:

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole 1990, 1991 e 1992 con le seguenti 1992, 1993 e 1994.

14. 2.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole per ciascun anno con le seguenti per l'esercizio 1992 e venti miliardi per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994.

14. 3.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole 1990-1992 con le seguenti 1992-1994.

14. 4.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole 1990 con la seguente 1992.

14. 5.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole da corrispondente quota fino alla fine del comma con le seguenti l'accantonamento-rifinanziamento della legge speciale per Siena.

14. 6.

Il Relatore.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Mutui della Cassa depositi e prestiti).

1. Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge, indicate agli articoli 3 e 10, la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di lire 10 miliardi annui.

2. I mutui concessi al saggio vigente al momento della concessione con ammortamento di 35 anni, sono altresì garantiti dallo Stato per capitale ed interessi e l'assunzione della garanzia è effettuata con decreto del Ministero del tesoro a seguito dell'approvazione del programma annuale degli interventi da parte del consiglio comunale.

A tale articolo il relatore, in ottemperanza a quanto richiesto dal Governo, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 15.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 15 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 15 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Oneri deducibili).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute ai sensi della presente legge si deducono dal reddito complessivo nella misura effettivamente sostenuta dal contribuente, sempre che non siano deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi.

A tale articolo il relatore, per ottemperare ad una condizione espressa nel parere della Commissione bilancio, ha presentato seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 16.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 16 si intende pertanto soppresso.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI BRUNI. La città di Siena è incantevole e in considerazione della sua bellezza, talvolta abbagliante, non si può che votare favorevolmente sul provvedimento al nostro esame.

SERGIO SOAVE. Associandomi alle motivazioni espresse dall'onorevole Bruni, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sulla proposta di legge n. 2690.

ALBERTO MONACI. Desidero ringraziare tutti i membri di questa Commissione che hanno consentito di giungere in tempi rapidi all'approvazione di un importante provvedimento che interessa la città di Siena. Debbo però esprimere il mio rammarico per la soppressione dell'articolo 15, che rappresenta una forzatura quasi ricattatoria.

FRANCESCO NERLI. Ringrazio a mia volta la Commissione che ha consentito di giungere all'approvazione della proposta di legge n. 2690 e mi associo alla valutazione dell'onorevole Monaci nel sostenere che la soppressione dell'articolo 15 è un errore sul quale dovremo tornare: l'intera materia del ricorso alla Cassa depositi e prestiti dovrà essere rivista anche perché le leggi speciali, quando sono necessarie, possono non tradursi in privilegi, ma rappresentare uno strumento utilizzabile a fini sociali.

NICOLA SAVINO. Il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge n. 2690. Mi auguro, però, che la legislazione speciale nel settore dei beni culturali — a favore sia del sud sia del nord — possa cessare e che il Governo acquisisca in questo campo una cultura della programmazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 2690.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Seppia ed altri: «Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena» (2690):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amodeo, Aniasi, Bernocco Garzanti, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Cellini, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Nicolini, Pinto Renda, Pisicchio, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

La seduta termina alle 15,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 13 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO